

Cittadinanza italiana: acquisto/perdita

La cittadinanza italiana si acquista:

1. per nascita (è cittadino italiano il figlio di padre o di madre cittadini)
2. per beneficio di legge a seguito di nascita avvenuta in Italia (se lo straniero nato in Italia vi ha risieduto ininterrottamente fino alla maggiore età e dichiara, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana)
3. per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età
4. per adozione (il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza)
5. da parte dello straniero o dell' apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita (ove ricorrano determinate condizioni)
6. per matrimonio (se si tratta di coniuge di cittadino italiano e se risiede da almeno sei mesi in Italia ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio)
7. da parte del minore straniero per acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte dei genitori o di un genitore, a condizione che il minore conviva con chi acquista o riacquista la cittadinanza
8. per naturalizzazione. Essa è subordinata a periodi di residenza in Italia diversi a seconda dei casi

NOTA - nei casi di acquisto della cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione, la relativa domanda si presenta al Prefetto competente per territorio.

La concessione avviene rispettivamente con Decreto del Ministro dell'Interno o del Presidente della Repubblica.

La documentazione necessaria ed il procedimento di acquisto sono specificati nel Regolamento approvato con D.P.R. 18.04.1994, n. 362.

Perdita della cittadinanza italiana

Perde la cittadinanza italiana chi acquista spontaneamente quella di uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Strasburgo del 6.05.1963, ratificata dall' Italia con Legge 4.10.1966 n. 876.

Fanno eccezione i casi che rientrano nei protocolli di emendamento alla Convenzione stessa.

La cittadinanza italiana si perde inoltre:

1. per rinuncia, qualora il cittadino sia titolare anche di altra cittadinanza e risieda o stabilisca la residenza all' estero. La dichiarazione di rinuncia si fa innanzi all' autorità diplomatica o consolare competente per territorio
2. a causa di svolgimento di attività le quali siano incompatibili con l' obbligo che incombe su tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica
3. a seguito di revoca dell' adozione per fatto dello stesso adottato, sempre che questi sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti. Negli altri casi di revoca l' adottato conserva la cittadinanza italiana.

Classificazione

Settore 1: Servizi Demografici – responsabile Rag. Mario Pacini

Argomento: Cittadinanza

Tipologia di Utenza: Emigranti, Emigrati, Immigrati